



Accordo di coproduzione cinematografica con il Governo degli Stati Uniti Messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 **A.C. 1768**

Dossier n° 341 - Schede di lettura
9 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1768
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	10 aprile 2019
assegnazione:	27 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di coproduzione cinematografica con allegato, sottoscritto con il Messico il 17 ottobre 2017, è inteso a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto il 19 novembre 1971 ed entrato in vigore il 28 giugno 1974, ai sensi del [DPR 22 settembre 1972, n. 1293](#).

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo inoltre consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

L'Accordo è composto da un breve **preambolo**, da **15 articoli** e da un **Allegato**.

L'art. I stabilisce l'obiettivo posto alla base dell'Accordo.

L'art. II individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo;

L'art. III equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni, precisando l'obbligo di sottoporre le coproduzioni all'approvazione delle Autorità competenti; fornisce la definizione di "coproduttore" e stabilisce che le coproduzioni siano regolate dalle norme procedurali contenute nell'Allegato.

L'art. IV definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione

L'art. V stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed eseguiti i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura;

L'art. VI stabilisce i termini relativi alla comproprietà dei diritti patrimoniali e all'utilizzo dei negativi, relativamente ai coproduttori, identifica il laboratorio da utilizzare nello svolgimento delle attività legate alla coproduzione e dispone l'identificazione delle coproduzioni realizzate quali coproduzioni italo-messicane.

L'art. VII determina le modalità di ripartizione dei proventi tra i coproduttori e attribuisce al coproduttore maggioritario il diritto all'esportazione delle opere coprodotte.

L'art. VIII stabilisce che ogni prodotto deve comportare almeno la versione in italiano e in spagnolo.

L'art. IX fissa le modalità da osservare nella presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali.

L'art. X prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o il Messico siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva e individua le relative quote di partecipazione finanziaria.

L'art. XI stabilisce facilitazioni sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni, sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica.

L'art. XII prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni.

L'art. XIII definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'art. XIV precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e, per l'Italia, dall'ordinamento dell'Unione europea;

L'art. XV definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto da una delle Parti. Stabilisce altresì che l'annesso Allegato costituisce parte integrante dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda la **copertura finanziaria** e stabilisce che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in **euro 4.890** ogni quattro anni a decorrere dall'anno **2021**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che di relazione illustrativa, di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri imputabili esclusivamente alle riunioni della Commissione mista che secondo quanto previsto dall'articolo XII dell'Accordo si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia e in Messico. Accompagnano il provvedimento anche un'Analisi tecnico normativa ed un'Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

